

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
FORENSE DI PRATO (OMF)
Aggiornato a seguito del D.M. 151/2023

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare come procedura volta alla riorganizzazione dei legami familiari, finalizzata al raggiungimento di accordi tra coniugi, genitori, figli, parenti e conviventi, a cui le parti accedono sia su invito del giudice, sia su iniziativa di taluna o di entrambe le parti mediante l'assistenza dei rispettivi legali.

ARTICOLO 2

LA SEGRETERIA

La Segreteria:

- A) terrà l'elenco dei Mediatori abilitati,
- B) terrà l'elenco cartaceo e/o informatico dei procedimenti, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore indicato dalle parti, la durata del procedimento e il relativo esito;
- C) aggiornerà l'Elenco dei mediatori familiari dell'Organismo in attuazione delle delibere dell'Ordine Avvocati di Prato, di ammissione di nuovi mediatori o di cancellazione di mediatori iscritti;
- D) confermerà il mediatore indicato di comune accordo dalle parti tra i nominativi iscritti nell'Elenco dei mediatori familiari dell'Organismo o in caso di richiesta formulata dalle stesse fornirà l'elenco dei Mediatori dal quale, le stesse parti, andranno a scegliere il nominativo;
- E) si asterrà dall'indirizzare nella scelta del Mediatore;
- F) fisserà il primo incontro con le parti ed i loro avvocati, annotando la domanda nell'apposito registro, curando la prenotazione dell'apposita stanza dedicata, verificando l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento;
- G) curerà la fissazione degli incontri che si svolgeranno presso la sala di cui al punto che precede, affinché l'utilizzo della stessa non vada a confliggere con altri impegni istituzionali della struttura;
- H) i Mediatori, nell'uso della sala dedicata, dovranno attenersi ai giorni ed orari di apertura del Palazzo di Giustizia, nel cui interno è sito l'Organismo

ARTICOLO 3

MEDIAZIONE FAMILIARE

A) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo.

La domanda può essere presentata a mezzo pec e/o in forma cartacea, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile anche on line sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Prato), sia con autonoma istanza in forma libera e deve

contenere:

- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che le assistono;
- indicazione dell'oggetto della domanda di mediazione;
- eventuale indicazione congiunta del Mediatore scelto dalle parti, di comune accordo, tra i nominativi dell'elenco dell'Organismo;

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità dovute all'organismo.

Ricevuta la domanda, la Segreteria designa il Mediatore, secondo l'ordine di turnazione, fissa la data del primo incontro e, nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola parte, ne dà comunicazione alla parte invitata e a quella attivante, nel più breve tempo possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione, con invito alla parte chiamata a comunicare la propria adesione entro 5(cinque) giorni prima dell'incontro fissato.

L'adesione comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

B) PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI

Le parti partecipano al procedimento con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna.

La presenza dei legali ai singoli incontri viene valutata e decisa nel corso del procedimento, ferma restando la loro obbligatoria presenza al primo incontro e a quello conclusivo.

C) IL MEDIATORE

Il mediatore familiare opera al fine di facilitare le parti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Possono essere iscritti all'Elenco dei Mediatori Familiari dell'Organismo di Conciliazione Forense di Prato, gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato, non volontariamente sospesi ai sensi dell'art.20 co.2 L. 247/2012, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4, 5 del D.M. 151/2023, la domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ordine degli Avvocati di Prato.

Sull'iscrizione delibera il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, previo parere del direttivo dell'Organismo di mediazione familiare.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto dei principi deontologici di cui all'art.6 del D.M. 151/2023.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Il Mediatore familiare iscritto nell'Elenco dovrà conoscere a fondo il procedimento di mediazione e dovrà mantenere i livelli qualitativi di competenza richiesti dall'Organismo, frequentando regolarmente corsi di formazione e aggiornamento. Il mancato aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comporteranno la cancellazione dall'Elenco dei mediatori in oggetto.

Prima di accettare l'incarico, il Mediatore familiare designato dovrà verificare di avere la preparazione e competenza necessarie per condurre la mediazione del caso proposto.

Il Mediatore designato non potrà svolgere, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

È fatto divieto al Mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Al Mediatore familiare iscritto nell'Elenco è fatto obbligo di: a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità; b) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone

compreso il significato e le finalità; c) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. d) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza; e) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza; f) rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle.

L'iscrizione nell'Elenco non determinerà l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ordine degli Avvocati di Prato: l'attività del Mediatore familiare designato verrà erogata in regime di libera professione a favore delle parti del procedimento.

Le parti ed il Mediatore designato, con la sottoscrizione per conoscenza e accettazione del presente regolamento solleveranno l'Ordine degli Avvocati di Vercelli da ogni responsabilità diretta ed indiretta in relazione allo svolgimento ed all'esito della mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.

Le parti congiuntamente possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento della richiesta l'Organismo nominerà un altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora quest'ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione: diversamente l'Organismo si riserva di valutarne la cancellazione dall'elenco.

D) INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'Organismo fissa il primo incontro tra le parti con un mediatore che fornirà l'informativa sul procedimento di mediazione, che si svolgeranno sempre presso la sede dell'Organismo.

I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise al primo incontro.

E) ESITO DEL PROCEDIMENTO

Qualora nel corso della mediazione emerga un'ipotesi di accordo, il Mediatore familiare fisserà apposito incontro al quale saranno invitati a partecipare anche gli avvocati per la definizione dei termini dell'accordo compositivo ed eventualmente individuare la procedura (negoziata assistita, ricorso congiunto, etc.) necessaria al fine di dare validità ed efficacia all'intesa raggiunta.

L'originale del verbale redatto durante il predetto incontro rimarrà in possesso dell'Organismo, e lo stesso rilascerà copia alle parti che ne fanno richiesta. Ove l'incontro non abbia avuto luogo per mancata comparizione delle parti o degli avvocati che le assistono, verrà redatto dal Mediatore familiare il verbale di mancata partecipazione e, se risultasse accertato che la mancata partecipazione non è involontaria, il Mediatore familiare contestualmente dichiarerà il procedimento chiuso con esito negativo. Qualora, all'esito degli incontri di mediazione con le parti, non risultino sussistere i presupposti per una definizione concordata del conflitto, il Mediatore familiare dichiarerà parimenti chiusa la procedura con esito negativo.

F)

RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della mediazione e

salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 4

INDENNITÀ

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 30,00 compreso IVA, oltre spese postali, come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Per ciascun incontro di mediazione è dovuta a titolo di indennità del mediatore la somma di € 80,00 oltre accessori di legge in solido tra le parti.

